

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 24 - numero 5288 di Giovedì 01 dicembre 2022

Cantieri: la vigilanza straordinaria e le indicazioni per la sicurezza

La nota n. 1231 dell'Ispettorato nazionale del lavoro e il documento di ANCE e CNI sulla sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali. Focus su linee vita, preposti e sulle conseguenze di eventuali inadempimenti in materia di sicurezza.

Roma, 1 Dic ? L' Ispettorato nazionale del lavoro con **Nota n. 1231 del 23 febbraio 2022** - indirizzata alle sedi territoriali, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all'INPS e all'INAIL ? segnala che le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio "hanno comportato un'intensificazione dell'attività nel settore edile che impone un necessario incremento dei controlli finalizzati a verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza".

E in continuità con la campagna straordinaria di vigilanza in edilizia avviata nel 2021 con nota n. 6023/2021, "si dispone la prosecuzione degli accertamenti nel settore edile, con le medesime modalità e finalità di cui alla nota citata e **con particolare riguardo ai numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti** (bonus facciate) e **più in generale sugli interventi di ristrutturazione edilizia** (bonus ristrutturazioni), assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell'intero anno, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all'edilizia, comunque denominati".

In relazione a queste verifiche in edilizia, in relazione ai vari bonus che hanno aumentato le attività nel settore costruzioni, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), nell'ambito di un protocollo d'intesa, hanno prodotto il documento " Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali" che fornisce utili indicazioni ai soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per favorire il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e cercare di ridurre il fenomeno infortunistico nel settore.

Dopo aver già presentato il documento nei giorni scorsi ci soffermiamo in parte sulla Nota INL citata e su alcune risposte alle domande più frequenti (FAQ) contenute nel documento ANCE/CNI con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- Nota INL: la vigilanza straordinaria e le irregolarità più diffuse
- FAQ per i cantieri: l'installazione di linee vita e i preposti
- FAQ per i cantieri: gli eventuali inadempimenti e le gravi violazioni

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA037] ?#>

Nota INL: la vigilanza straordinaria e le irregolarità più diffuse

Prima di tornare a parlare del documento ANCE/CNI, cerchiamo di raccogliere qualche altra informazione dalla **Nota n. 1231/2022** dell'Ispettorato nazionale del lavoro che ha per oggetto: "**110 in sicurezza**" - **Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso**.

Nella Nota si richiamano le indicazioni operative della nota 6023/2021 e si chiede di rivolgere particolare attenzione ad alcuni tra gli **aspetti maggiormente riscontrati** dal personale ispettivo, "nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i.", in relazione alle "irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all'All. 1 del D.Lgs. 81/2008". Questi aspetti sono "la **mancata formazione e addestramento**, la **mancata elaborazione del DVR e del POS** e la **mancata protezione da caduta nel vuoto**".

Si segnala poi che particolare attenzione "andrà posta anche all'**uso dei ponteggi**. Si rammenta che ai sensi dell'art. 131, comma 6, del D.lgs. 81/2008: '*Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (...)*'. Per poter commercializzare in Italia un ponteggio, il fabbricante deve essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (art. 131, comma 2, D.lgs. n. 81/2008: '*...per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego [...]*'). Ne consegue che l'**impiego di ponteggi** privi di autorizzazione ministeriale non è ammesso ai sensi del citato art. 131, comma 6, e che la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente".

FAQ per i cantieri: l'installazione di linee vita e i preposti

Torniamo al documento "**Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali**" e riprendiamo alcune risposte alle varie domande presenti.

Riprendiamo una domanda sul tema recente dei bonus, anche in relazione agli apprestamenti di sicurezza.

I bonus in edilizia spettano anche in caso di installazione di linee vita?

Si risponde che "i bonus riconosciuti, in generale, per l'esecuzione di interventi di recupero edilizio spettano anche per eventuali **costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili**; l'installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano pertanto nelle lavorazioni complementari all'intervento principale; sarà competenza del tecnico incaricato attestare che il costo sostenuto per l'installazione di tali sistemi è strettamente correlato all'intervento oggetto dei bonus".

Parliamo poi di **preposti**.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8-bis, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge le funzioni di

preposto. Tale obbligo sussiste anche nei cantieri?

La risposta è "Sì. In cantiere le imprese esecutrici devono indicare all' impresa affidataria il personale che svolge le funzioni di preposto. La mancata individuazione del preposto costituisce inottemperanza alla normativa da parte del Datore di Lavoro delle imprese (D. Lgs n. 81/2008 art.55, comma 5, lettera d), con conseguenti sanzioni penali)".

FAQ per i cantieri: gli eventuali inadempimenti e le gravi violazioni

Con riferimento poi alla vigilanza straordinaria in edilizia, di cui si accennava nella Nota INL, il documento risponde anche alla seguente domanda: **Quali conseguenze potrebbe avere il riscontro da parte dell'organo di vigilanza di eventuali inadempimenti alla sicurezza sul lavoro in cantiere per i lavori soggetti a benefici fiscali?**

Si risponde che "le detrazioni non saranno riconosciute se non è stata effettuata la **Notifica Preliminare** agli enti preposti qualora sia obbligatoria". Inoltre le detrazioni **"non saranno riconosciute in caso siano state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi**. Per queste violazioni il contribuente non perde l'agevolazione se è in possesso di una **dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori** (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l'osservanza delle suddette norme" (Decreto 18 febbraio 1998, n. 41 ? Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia).

Concludiamo l'articolo ricordando le **gravi violazioni** previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per il provvedimento di sospensione.

Alla domanda - **quali sono le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione di cui all'art. 14?** ? il documento risponde ricordando che tali gravi violazioni che costituiscono condizione per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, sono quelle di cui all'**allegato I del D.Lgs. 81/2008**".

Riportiamo da D.Lgs. 81/2008 l'Allegato I "**Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14**":

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento ANCE-CNI che riporta molte altre risposte alle varie domande degli operatori. Ad esempio sui ruoli e le responsabilità dei vari attori della sicurezza in cantiere, sulle verifiche dell' idoneità tecnico-professionale e sull'indicazione dei posti individuati.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Associazione Nazionale Costruttori Edili e Consiglio Nazionale Ingegneri, "Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali", documento elaborato nell'ambito del Protocollo di intesa in materia di sicurezza sul lavoro stipulato tra

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ispettorato nazionale del lavoro - Nota n. 1231 del 23 febbraio 2022 - "110 in sicurezza" - Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso.



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it